

CAMB/2014/45 del 2 settembre 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

**Oggetto: Romagna Acque – Società delle Fonti SpA: contratto di fornitura con la
Repubblica di San. Marino – proposta di revisione ed aggiornamento.**

Il Presidente
f.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/45

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2014** il giorno 2 del mese di settembre alle ore 16,00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/3925 del 1 settembre 2014.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Romagna Acque – Società delle Fonti SpA: contratto di fornitura con la Repubblica di San. Marino – proposta di revisione ed aggiornamento;”

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

richiamata la Convenzione sottoscritta in data 31/12/2008 dai rappresentanti legali delle sopresse Autorità d’Ambito di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la regolazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti Territoriali ottimali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ex art. 14, comma 4, della Legge Regionale n.25/1999;

visto in particolare che nell’art.5, comma 2, della succitata convenzione, con specifico riferimento alle forniture già in atto con la Repubblica di S.Marino, le parti prendono atto che “ *...Romagna acque espleta parzialmente il servizio di fornitura all’ingrosso, per quantitativi non rilevanti della*

risorsa idrica, anche all'esterno dei tre ambiti territoriali ottimali. Ogni eventuale estensione delle forniture dovrà preventivamente essere approvata dalle Agenzie.”

considerato che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la deliberazione assembleare n.131 del 2/07/2013 “*Ratifica ai sensi dell’art.13, comma 2, dello statuto, dell’accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino.*” che all’art. 6, concernente specificamente gli accordi di collaborazione in materia di servizi idrici prevede:

- 1. Le parti, in attuazione dei commi 3 e 6 dell’art.2 dell’accordo di cooperazione nel campo della valorizzazione dell’ambiente tra il governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di S.Marino del 16 marzo 1994, si impegnano a conseguire un’integrazione delle rispettive pianificazioni in materia di tutela delle risorse idriche nel rispetto della disciplina di settore europea e nazionale, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a conseguire uno scambio di prestazioni fra i soggetti gestori dei servizi idrici della RSM ed i soggetti gestori degli stessi servizi della RER.*
- 2. Ogni scambio di servizi idrici tra i territori della RER e della RSM è regolato da prescrizioni dettate d’intesa tra la RER e la RSM che, sulla base della disponibilità di risorsa, tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinano i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento dei reflui, la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati e di quelli relativi all’eventuale realizzazione di reti o impianti, nonché la ripartizione dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche.*
- 3. Gli importi corrisposti per le prestazioni in materia di servizi idrici sono computati per la RER dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui alla Legge Regionale 23/2011 (ATERSIR) ai fini della definizione della tariffa a vantaggio degli utenti del Servizio Idrico Integrato.*

considerato che:

- con nota del 1/08/2014 Romagna Acque ha comunicato ad ATERSIR di avere deliberato, ai sensi del succitato art. 6 della Deliberazione n. 131/2014, con atto del proprio Consiglio di Amministrazione n.101 del 31/07/2014, un nuovo contratto di fornitura con la Repubblica di San Marino che prevede un progressivo incremento dei volumi venduti che passano dagli attuali 500.000 mc/anno ad un valore di circa 944.080 mc/anno successivamente all’attivazione del NIP2 di Ravenna, precisando che il potenziamento della fornitura alla Repubblica di San Marino, peraltro non considerevole, non determinerà alcuna variazione dello scenario di ripartizione della risorsa idrica in quanto in quanto le potenzialità attuali degli impianti e delle infrastrutture di produzione risultano essere superiori al fabbisogno dell’utenza;
- nell’articolo 6 comma 8 del nuovo contratto di fornitura a San Marino (allegato parte integrante della presente delibera) Romagna Acque assume l’impegno di garantire il pieno rispetto del Piano delle forniture previsto nella vigente convenzione di fornitura alle province di Ravenna, Rimini e Forlì - Cesena, fino alla concorrenza dell’intero fabbisogno idrico nei tre ambiti territoriali dell’area romagnola. Il medesimo contratto, dall’art.6 comma 8, precisa che, a salvaguardia di tale impegno, nell’eventualità del ripetersi di condizioni di emergenza idrica, Romagna Acque potrà ridurre alla Repubblica di San Marino le forniture senza alcun impegno a garantire volumi anche minimi e quindi fino all’azzeramento della fornitura medesima per i tempi che si dovessero rendere necessari;

ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole sul nuovo contratto proposto in quanto pienamente rispettoso delle condizioni stabilite dal vigente contratto di fornitura ai fini di garantire la continuità della fornitura idrica nelle province romagnole;

ritenuto inoltre di esprimere parere favorevole anche in relazione ai prezzi unitari 2014-2015 proposti da Romagna Acque per la fornitura all'ingrosso alla RSM, all'art. 8 del nuovo contratto, in quanto giudicati congrui rispetto alla tariffe già applicate nei territori di competenza di ATERSIR e tali da potere garantire le migliori condizioni di vantaggio per gli utenti del servizio idrico integrato.

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo contratto di fornitura di acqua all'ingrosso alla Repubblica di San Marino secondo il testo proposto da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Repubblica di San Marino ed a Romagna Acque - Società delle Fonti SpA;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

VOLUMI NUOVO CONTRATTO SAN MARINO

B) dall'entrata in funzione del NIP 2

A) prima dell'entrata in funzione del NIP 2

	(gg)	Fornitura Minima		Fornitura Massima	
		(l/s - mc)	(l/s - mc)	(l/s - mc)	(mc)
<i>Inverno</i>			10		
Novembre	30	25.920		38.880	
Dicembre	31	26.784		40.176	
Gennaio	31	26.784		40.176	
Febbraio	28	24.192		36.288	
Marzo	31	26.784		40.176	
Aprile	30	25.920		38.880	
	181	156.384		234.576	
<i>Estate</i>			30	40	
Maggio	31	80.352		107.136	12.400
Giugno	30	77.760		103.680	12.000
Luglio	31	80.352		107.136	12.400
Agosto	31	80.352		107.136	12.400
Settembre	30	77.760		103.680	12.000
Ottobre	31	80.352		107.136	12.400
	184	476.928		635.904	73.600
Totale	365	633.312		870.480	944.080

Contratto per la fornitura all'ingrosso di acqua potabile per usi civili alla Repubblica di San Marino da parte di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. per il periodo - 31/12/2023

Tra

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, con sede legale nella Repubblica di San Marino in Via Andrea di Superchio, n. 16 - Cailungo, codice identificativo IVAin seguito per brevità definita anche "Utente" o "A.A.S.S.", rappresentata dal Sig. Anthony Bucci in qualità di Presidente e Legale rappresentante, in virtù dei poteri conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione n 115 del 23/06/2009 , domiciliato, ai fini del presente Contratto, presso la sede dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, il quale interviene alla presente scrittura, non in proprio ma in esecuzione dei poteri conferiti con deliberazione del.....in data.....

e

La **Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**, con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro, n. 35, cod. fisc./part. I.V.A. 00337870406 (Pec: mail@pec.romagnacque.it), in seguito per brevità definita anche "Società" o "Romagna Acque", rappresentata dal Sig. Tonino Bernabè, nella sua qualità di Presidente, in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.109 del 18/07/2013, domiciliato, ai fini del presente Contratto, presso la sede della Società, il quale interviene alla presente scrittura, non in proprio ma in esecuzione dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. in data 2014, ;

nel seguito collettivamente denominate le "Parti"

PREMESSO

a) che veniva sottoscritto un contratto per la somministrazione di acqua per uso potabile alla Repubblica di San Marino, fra l'allora Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, oggi Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., e la Repubblica di San Marino, ivi



rappresentata da A.A. S.S., in data 30/06/1989 con scadenza al 30/06/2013, in cui all'art. 4 si prevedeva che l'A.A.S.S. si sarebbe impegnata a realizzare direttamente, ed a proprie spese, tutte le opere e gli impianti necessari perché la fornitura di acqua giungesse dal Comune di Poggio Berni (RN), fraz. Santo Marino, fino alla località di Gualdicciolo (RSM);

- b) che le opere e gli impianti suddetti venivano regolarmente realizzati e sono tuttora in esercizio;
- c) che con atto notarile ai rogiti del dott. Francesco Ciacci della Repubblica di San Marino, n. rep. 3892, in data 12/07/1999, Romagna Acque acquistava parte della condotta, già realizzata da A.A.S.S., inerente il tratto da Santo Marino (RN) a Torello (RN), ad un prezzo simbolico;
- d) che nell'atto notarile sopra menzionato, le parti prevedevano anche l'ipotesi di una cessione successiva della condotta inerente il tratto Torello - Gualdicciolo, senza, peraltro, che tale ipotesi di cessione giungesse ad alcun perfezionamento; pertanto, tale tratto di condotta rimane, a tutti gli effetti, di proprietà dell'Utente;
- e) che la Repubblica di San Marino continua ad effettuare la gestione dei servizi sul proprio territorio attraverso l'Azienda di Stato per i Servizi Pubblici;
- f) che il citato contratto di cui alla lettera a), sottoscritto il 30.06.1989, avente decorrenza dal collaudo, avvenuto il 01.07.1993, e scadenza 30.06.2013, veniva prorogato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque n° 74 del 28.05.2013 fino alla data del 31.12.2013, in attesa della definizione e sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione fra la Regione Emilia - Romagna e la Repubblica di San Marino, vertente sulla materia oggetto del presente Contratto, mantenendo invariate, nel frattempo, le condizioni tecnico/normative e rimandando, quanto alla regolamentazione degli aspetti tariffari, alle decisioni degli Organi competenti in materia (ATERSIR e AEEGSI);
- g) che la Regione Emilia - Romagna, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n° 131 del 02/07/2013, ratificava l'Accordo di Collaborazione fra la Regione Emilia - Romagna e la Repubblica di San Marino sottoscritto in data 10/06/2013. L'art. n. 6 di tale Accordo disciplina, nello specifico, la collaborazione in materia di servizi idrici, favorendo gli scambi di servizi idrici tra i territori della Regione Emilia - Romagna e la Repubblica di San Marino.

Tale disposizione prevede che ogni scambio di servizi idrici tra i territori della RER e della RSM siano regolati da "prescrizioni dettate d'intesa tra la RER e la RSM che, sulla base della disponibilità della risorsa, tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinano i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in caso di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento dei reflui, la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati e di quelli relativi all'eventuale realizzazione di reti o impianti, nonché la ripartizione dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche". Si prevede, inoltre, che gli importi da corrispondere per le prestazioni in materia di servizi idrici siano "computati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (ATERSIR);

- h) che le parti, con il presente contratto, intendono regolamentare i nuovi rapporti inerenti la somministrazione di acqua per uso potabile alla Repubblica di San Marino;
- i) che Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli enti locali della Romagna; la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del sii; il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso è regolato dalla convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 con le Autorità d'ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, avente scadenza il 31/12/2023;
- j) che la Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 23/12/2011 ha costituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato a livello regionale, funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito territoriali ottimali; Atersir è, dunque, subentrata nelle convenzioni di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui alla lettera i);
- k) che l'art. 21, commi 13 e 19 del DL 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (oggi Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito AEEGSI), le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario;
- l) che in ottemperanza all'art. 5. comma 2 della Convenzione suddetta del 30/12/2008, sottoscritta da Romagna Acque con le Autorità d'ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini,



cui è subentrata Atersir, Atersir stessa, con nota prot.del.....prende atto e condivide le modalità ed i quantitativi di fornitura all'ingrosso di acqua, da parte di Romagna Acque, alla Repubblica di San Marino, nei termini indicati nel presente atto, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto di fornitura.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vengono interamente condivise fra le Parti.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura all'ingrosso all'Utente di acqua potabile ad usi civili da parte della Società, secondo le modalità descritte nelle successive clausole.

Art. 3 – Durata del Contratto

Il presente Contratto ha efficacia dalla sua sottoscrizione al 31 dicembre 2023.

Le parti si impegnano, mediante l'ausilio delle rispettive Direzioni Tecniche, a svolgere un contraddittorio con frequenza almeno triennale, al fine di verificare l'adempimento del contratto, il fabbisogno reale da parte dell'Utente nonché eventuali problematiche e/o necessità che dovessero sorgere in esecuzione del contratto stesso.

Art. 4 – Competenze di intervento

Allo scopo di superare le eventuali problematiche legate alla gestione degli impianti, in parte di proprietà di Romagna Acque ed in parte di proprietà di A.A.S.S. ma che, come risulta evidente dagli schemi idraulici allegati, necessitano di una gestione coordinata e concordata, si conviene tra le Parti che l'Utente interverrà sugli impianti posti nel territorio della Repubblica di San Marino mentre la Società interverrà sugli impianti ricadenti in territorio italiano, in base alle specifiche tecniche di cui al successivo articolo 5. Le parti, infatti, si danno definitivamente e reciprocamente atto di non avere dato esecuzione, ritenendosene pertanto liberate, alla clausola, contenuta nel rogito di cui alla lettera c delle premesse, con cui si ipotizzava la stipula di ulteriori atti di acquisto, da parte di Romagna Acque, di parte delle condotte realizzate con il finanziamento di A.A.S.S..



Per i motivi suddetti, nell'eventualità di mal funzionamenti degli impianti e/o rotture della condotta di adduzione, si concorda che i reciproci e necessari scambi di informazioni, allo scopo di definire tempistiche, modalità e responsabilità degli interventi atti a ripristinare il servizio, saranno comunicati e transiteranno attraverso il Centro di Telecomando e Telecontrollo (TLCC), situato presso la sede di Santa Sofia – Capaccio, di proprietà della Società.

Art. 5 – Manutenzione, investimenti, migliorie

Premesso che gli impianti da Santo Marino a Torello, a seguito di compravendita del 12.07.1999 a rogito del Notaio Dott. Ciacci della Repubblica di San Marino, come anticipato in premessa, sono di proprietà della Società, le Parti convengono che, come da planimetria allegata – **allegato 1** - gli interventi necessari vengano disposti secondo la seguente ripartizione:

- tratto Santo Marino (RN) – Confine di Stato, interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'**allegato 5.1**, a carico della Società;
 - tratto Confine di Stato – Galdicciolo (RSM), interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'**allegato 5.1**, a carico dell'Utente;
 - tratto Santo Marino (RN) – Torello, realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e investimenti, di cui all'**allegato 5.2**, a carico della Società; per quanto riguarda gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, agli investimenti e/o migliorie all'impianto di Santo Marino ed alla condotta di trasporto Santo Marino – Torello, le Direzioni Tecniche dei due Enti si consulteranno preventivamente per definire modalità di intervento e i programmi di investimento; per la parte impiantistica che serve anche l'utenza Comune di Verucchio, verrà utilizzato un criterio di ripartizione della spesa, fra la Società e l'Utente, proporzionale ai volumi forniti di acqua nei tre anni precedenti;
 - tratto Torello – Galdicciolo (RSM), interventi di manutenzione straordinaria e investimenti, di cui all'**allegato 5.2**, a carico dell'Utente;
 - il tratto di condotta Torello – Galdicciolo (RSM) resta, infatti, di proprietà dell'Utente;
- La Società garantisce, comunque, il monitoraggio idraulico dell'intera condotta, potendo segnalare all'Utente ogni eventuale guasto che si dovesse in ipotesi verificare, mettendo così l'A.A.S.S. in condizioni di effettuare gli interventi medesimi; così come essa gestirà

l'impianto di protezione catodica comprendente, nel tratto Torello- Gualdicciolo , l'insieme delle condotte idriche di A.A.S.S.;

Si precisa, infine, che la Società potrà intervenire esclusivamente entro il Confine di Stato, nel rispetto della normativa vigente, sia con mezzi propri sia facendo ricorso a ditte specializzate.

In relazione alle spese per migliorie e per eventuali nuovi investimenti connessi alla fornitura oggetto del presente contratto, si precisa che la Società procederà di volta in volta a definire con l'Utente le modalità di ripartizione e di recupero delle spese sostenute dalla Società stessa.

Art. 6 - Quantità d'acqua e misura dei volumi forniti

La Società si impegna a rendere disponibili all'Utente, e quest'ultimo si impegna a prelevare, nei punti di consegna, i volumi d'acqua potabile mensili ad uso civile, misurati in metri cubi (mc), corrispondenti alle seguenti portate: - Periodo Novembre/Aprile – Fornitura media 15 Litri/secondo; - Periodo Maggio/Ottobre – Fornitura media 40 Litri/secondo.

Qualora l'Utente, in condizione di normale esercizio del Servizio, non effettui il prelievo mensile di cui al comma 1), lo stesso si impegna a recuperare il mancato prelievo nei mesi successivi, previa l'assunzione di specifici accordi con la Società.

Qualora l'Utente, in alcuni periodi dell'anno, riscontri la condizione particolare di maggiore disponibilità di risorsa idrica, proveniente dai propri impianti, per la cui distribuzione non necessiti di sostenere oneri di sollevamento, si conviene fra le parti che l'impegno di prelievo mensile possa essere ridotto a 10 Litri/secondo per il periodo Novembre/Aprile e a 30 Litri/secondo per il periodo Maggio/Ottobre senza che ciò determini alcun impegno di recupero dei volumi previsto dal comma 2) che precede.

A decorrere dall'entrata in funzione del NIP2 – Ravenna, indicativamente prevista per il 2015/2016, la Società metterà a disposizione dell'Utente , nel periodo Maggio / Ottobre un ulteriore volume giornaliero di circa 400 mc, indicativamente dalle 22,00 alle 8,00. Tale fornitura presuppone un incremento dei serbatoi di accumulo da parte dell'Utente.

Forniture ulteriori, derivanti da nuove richieste d'utenza, dovranno essere preventivamente concordate fra le Direzioni delle Parti.

In ogni caso, si precisa che in situazioni di emergenza idrica derivanti da anomalie e/o guasti agli impianti dell'Utente, la Società si impegna ad incrementare le portate fino alla concorrenza massima dell'impiantistica presente, compatibilmente con il limite fisico delle reti, utilizzando inoltre tutti i volumi disponibili provenienti da Fonti Locali, garantendo comunque il rifornimento idrico indispensabile all'utenza di Verucchio.

La Società dovrà garantire, ai punti di consegna, i volumi e i requisiti di fornitura specificati nell'**allegato 3** in termini di: - campo (minimo - massimo), di portata volumetrica d'acqua resa disponibile alla/e sezione/i di misura.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo dipendente o meno dalla Società (vedi periodi di siccità o di emergenza idrica), non dovesse risultare possibile garantire i volumi necessari a soddisfare le richieste delle reti acquedottistiche di distribuzione gestite dall'Utente, i requisiti di fornitura specificati per ciascun punto di consegna nell'**allegato 3** in termini di portate, la Società si impegna a:

- comunicare all'Utente con congruo preavviso, tramite comunicazioni formali, la necessità di eventuali riduzioni dei volumi di fornitura rispetto a quelli definiti nel presente articolo, specificando l'entità delle riduzioni, le cause delle riduzioni ed i tempi previsti per il ripristino delle normali condizioni di fornitura;
- ripristinare le normali condizioni di fornitura operando con celerità.

Qualora i quantitativi di fornitura dovessero ridursi a causa di eventi imprevisi e non prevedibili (quali rotture) o per cause di forza maggiore, A.A.S.S. non potrà richiedere a Romagna Acque indennizzi di sorta.

I volumi forniti saranno calcolati e misurati presso i punti di consegna indicati nell'**allegato 2**, mediante lettura dei misuratori di portata indicati nell'**allegato 2**. Le Parti convengono che allo scopo di verificare il corretto funzionamento dei misuratori, si dovranno eseguire controlli periodici di congruenza e controlli sull'apparecchiatura con cadenza biennale.

Per la fatturazione saranno assunti i volumi registrati manualmente presso il misuratore di portata installato alla derivazione di Torello, come da **allegato 2**.

Tali valori saranno oggetto di verifica mediante letture in contraddittorio dei contatori, effettuate direttamente sui punti di consegna almeno due volte all'anno. Le letture dei



contatori saranno utilizzate per eventuali conguagli.

Per la fatturazione dei volumi registrati sui contatori non telecontrollati saranno assunti i valori derivanti dalle letture manuali effettuate sui singoli contatori.

Art. 7 – Qualità dell'acqua

L'acqua fornita dalla Società all'Utente dovrà avere al punto di consegna le caratteristiche di qualità prescritte per l'acqua destinata al consumo umano dalla normativa vigente al momento della fornitura; al momento di sottoscrizione del presente contratto la normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo n. 31 del 02 febbraio 2001.

La qualità dell'acqua fornita sarà rilevata nei punti di campionamento indicati nell'**allegato 4** per ciascun punto di consegna.

I parametri di qualità dell'acqua fornita sono da intendersi validi, fatte salve eventuali diverse disposizioni che dovessero essere emanate, anche *medio tempore*, dalle Autorità Italiane competenti.

Fatte salve le eventuali verifiche effettuate dall'Utente, ai fini della determinazione degli stati di conformità qualitativa delle forniture, faranno fede i valori analitici riportati sui rapporti di prova rilasciati dai laboratori interni della Società e/o da laboratori esterni qualificati, dalla stessa incaricati. La Società si impegna a trasmettere all'Utente i suddetti rapporti, per via telematica, entro 20 giorni dai termini di effettuazione dei campionamenti specificati in **allegato 4** e, qualora richiesto dall'Utente, in forma cartacea, entro 45 giorni decorrenti da fine mese di campionamento.

Eventuali situazioni di non conformità qualitative rilevate dalla Società, saranno prontamente segnalate all'Utente, impegnandosi comunque la Società, tempestivamente a:

- accertare le cause di non conformità;
- ripristinare le normali condizioni di fornitura, operando con celerità.

L'Utente si riserva la facoltà di verificare la qualità dell'acqua fornita. Eventuali situazioni di non conformità qualitative rilevate dall'Utente saranno prontamente segnalate alla Società la quale dovrà tempestivamente:

- accertare le cause di non conformità;
- ripristinare le normali condizioni di fornitura, operando con celerità.

In caso di mancata rispondenza ai requisiti di qualità dell'acqua segnalati dall'Utente, la Società potrà richiedere di effettuare campionamenti in contraddittorio. In tali casi, oltre ai campioni che saranno analizzati dai laboratori di fiducia di ciascuna Parte, saranno prelevati controcampioni che saranno sigillati all'atto del prelievo e conservati presso il laboratorio dell'Utente. In caso di discordanza fra i risultati analitici rilevati dalle Parti, si procederà all'analisi dei controcampioni effettuata presso un laboratorio di fiducia di entrambe le Parti, riconoscendo le Parti come vero l'esito di tale esame.

La Società dovrà comunicare all'Utente in tempi brevi rispetto all'accertamento:

- eventuali situazioni di inquinamento/contaminazione dell'acqua fornita di cui dovesse essere a conoscenza qualunque ne sia la causa;
- eventuali modifiche sostanziali delle caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche ed organolettiche dell'acqua fornita conseguenti alla modifica dell'acqua all'origine e/o dei trattamenti di potabilizzazione effettuati.

In caso di mancata fornitura per periodi superiori alle 48 ore, per motivi dipendenti dall'Utente, la Società non assicura di garantire, al momento della riattivazione della fornitura stessa, la qualità della risorsa.

Art. 8 - Tariffe

Alle forniture d'acqua, regolate dal presente Contratto, si applicherà la tariffa onnicomprensiva di tutti gli oneri per ciascun metro cubo d'acqua fornita, come di seguito riportato:

Anno 2014 - EURO / mc 0,5692;

Anno 2015 - EURO / mc 0,6031;

Per gli anni ulteriori di vigenza del presente contratto, le tariffe saranno determinate applicando gli incrementi annui che ATERSIR stabilisce per la fornitura di acqua all'ingrosso nonché le stesse modalità di applicazione degli incrementi in termini di fatturazione stabiliti dalle deliberazioni di AEEGSI.

Art. 9 - Modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti per le forniture di cui al presente Contratto saranno pagati alla Società sulla base di fatture mensili emesse, nel rispetto della normativa che regola i rapporti di

scambio con la Repubblica di San Marino, direttamente nei confronti dell'Utente.

Il pagamento sarà effettuato a saldo entro 30 (trenta) giorni data fattura. In caso di mancato pagamento del corrispettivo fatturato entro il termine stabilito al comma precedente, il soggetto debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, secondo la normativa italiana, fatto salvo quanto riportato al comma successivo.

Eventuali fatture ritenute irregolari dovranno essere contestate dall'Utente alla Società in forma scritta. In tali casi i termini di pagamento resteranno sospesi, per la sola parte oggetto della contestazione, fino a quando le contestazioni non saranno state risolte. Il superamento dei termini di pagamento prima definiti per effetto di eventuali sospensioni per contestazioni non darà luogo all'applicazione di interessi moratori.

Art. 10 – Trasferimento dati

La Società provvederà a fornire all'Utente i dati mensili relativi alle forniture idriche; giornalieri qualora sia presente un sistema di telerilevamento.

Il trasferimento dati di cui trattasi sarà attuato per via telematica con apposito protocollo che sarà concordato fra le Parti.

Art. 11 – Rapporti con Hera Rimini

Poiché secondo accordi tecnici bilaterali tra A.A.S.S. ed Hera Rimini, è stata realizzata una spillatura, denominata *Pietracuta*, posta a valle del punto di misura di Torello (si veda **allegato 2 e allegato 1** - Schema Idraulico), in caso di attivazione della suddetta spillatura il volume contabilizzato dovrà essere detratto dal volume consegnato all'Utente.

La fornitura erogata a *Pietracuta* sarà gestita contabilmente da Romagna Acque direttamente con Hera Rimini.

Art. 12 – Legge Applicabile - Contestazioni ed inadempimenti

Le parti concordano espressamente, ai sensi della L. n. 218/1995 (e s.m.i.), di applicare al Contratto la legge italiana.

Eventuali controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che dovessero sorgere fra le parti, verranno dapprima verificate in contraddittorio con gli uffici competenti interni, e le parti concorderanno tempi e modi di soluzione delle criticità.

Qualora non si raggiunga un accordo bonario in merito ed una parte risulti inadempiente a



giudizio dell'altra, rispetto agli obblighi assunti con il presente Contratto, l'altra parte dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

La diffida, da inviarsi mediante raccomandata A/R, telegramma, fax o PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati, nonché l'indicazione di un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Entro il termine indicato, la parte alla quale sia stato sollevato l'addebito dovrà presentare le proprie deduzioni scritte ovvero provvedere all'esatto adempimento contrattuale.

Decorso inutilmente il termine indicato e persistendo l'inadempimento contrattuale, la Parte non inadempiente potrà far valere, nei confronti della Parte inadempiente, i propri diritti secondo le norme di diritto italiano in materia di responsabilità contrattuale, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno; è fatto salvo l'interesse di mora previsto dal presente contratto, in caso di mancato pagamento nei termini previsti dall'articolo 9.

Art. 13 – Controversie

Le parti concordano, e A.A.S.S. espressamente accetta, che, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 218/1995, la competenza giurisdizionale spetti alla giurisdizione italiana e, in particolare, al Tribunale di Forlì che sarà competente per tutte le contestazioni che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art. 12.

Art. 14 – Spese contrattuali

Il presente Contratto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso. In caso di registrazione, le relative spese saranno a carico della parte che l'ha richiesta. L'imposta di bollo è a carico dei contraenti in parti uguali.

Art. 15 – Responsabilità reciproche - Privacy

Qualora, nello svolgimento del presente Contratto, si rendesse necessario da parte dell'Utente o della Società il trattamento di dati personali, le Parti si impegnano fin d'ora ad effettuare il medesimo trattamento nella piena osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo dello Stato Italiano 30 giugno 2003 n. 196 (e s.m.i), dichiarando di assumersi a tale riguardo ogni responsabilità di legge, e liberando l'altra parte responsabilità in caso di trattamento effettuato in difformità dalla richiamata normativa italiana.



Resta inteso, tra le parti, che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Utente dichiara, inoltre, di essere informato dei principi e delle disposizioni del Codice Etico adottato dalla Società e si obbliga a svolgere il presente Contratto nel pieno rispetto del Codice stesso ed a pensa di risoluzione.

Art. 16 – Allegati

Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

Allegato 1: Planimetria – Schema idraulico;

Allegato 2: Punti di Consegna e Misuratori di portata;

Allegato 3: Volumi e Requisiti di fornitura;

Allegato 4: Punti di campionamento;

Allegato 5: Elenco interventi di manutenzione ordinaria (PUNTO 1) e manutenzione straordinaria e investimenti (PUNTO 2).

Art. 17 - Comunicazioni

Le Parti danno atto che ogni comunicazione riguardante il presente contratto dovrà essere rivolta ai seguenti recapiti :

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.: Piazza del Lavoro, 35 47122 Forlì (FC)

Tel. 0543/38411 Fax 0543/38400; Pec: mail@pec.romagnacque.it;

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Via Andrea di Superchio, 16 47893 Cailungo - Repubblica di San Marino

Tel 0549/ 883700 Fax 0549/883703

Art. 18 Modifiche contrattuali – Recepimento della normativa

Il presente Contratto potrà essere modificato tra le parti solamente per iscritto.

Sono, in ogni caso, da considerarsi sin d'ora pienamente valide e condivise eventuali modifiche ed integrazioni introdotte a seguito di un aggiornamento delle disposizioni di legge, da ritenersi pertanto eterointegrabili, impegnandosi, le Parti ad adottare quelle modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito della emanazione delle prescrizioni dettate d'intesa tra la RER e la RSM, richiamate dall'art. 6 dell'Accordo di Collaborazione fra la Regione Emilia – Romagna e la Repubblica di San Marino, sottoscritto in data 10/06/2013.

Il presente Contratto, redatto in duplice copia di analogo contenuto, viene sottoscritto contestualmente dalle parti presso in Forlì, in data

Approvato, letto e sottoscritto:

per l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

Il Presidente

Anthony Bucci

per Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Il Presidente

Tonino Bernabè

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si condividono ed approvano espressamente i seguenti articoli:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

per l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

Il Presidente


Anthony Bucci

per Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Il Presidente

Tonino Bernabè





—— Condotta Santo Marino DN 300 (proprietà RASDF)

—— Condotta Torello - Gualdicciolo DN 300 (proprietà RSM)

- ① = Misuratore fiscale RSM
- ② = Misuratore fiscale Pietrucuta
- ③ = Misuratore di controllo Gualdicciolo
- ④ = Punto di consegna Torello (RSM)
- ⑤ = Punto di consegna Gualdicciolo (RSM)
- ⑥ = Punto di consegna Pietrucuta Olera (RSM)
- ⑦ = Punto di campionamento Gualdicciolo n° 48A (RSM)
- ⑧ = Punto di campionamento Torello n° 48 (RSM)
- ⑨ = Misuratore gestione pompaggio Santo Marino

ALLEGATO N° 2

ELENCO PUNTI DI CONSEGNA:

Codice	Proprietà	Ubicazione	Note
146	Repubblica di San Marino	Ingresso Serbatoio di Torello	

ELENCO MISURATORI DI PORTATA:

Codice	Proprietà	Ubicazione	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Note
146	Repubblica di San Marino	Serbatoio di Torello	Vedi scheda allegata	Fiscale	
	Repubblica di San Marino	Pietracuta		Fiscale	Fornitura a HERA - In detrazione ai volumi forniti
146-1	Repubblica di San Marino	Gualdicciolo		Gestionale	Controllo e verifica misuratore fiscale di Torello
144	Romagna Acque S.d.F.	Santo Marino		Gestionale	Controllo e verifica misuratore fiscale di Torello

SCHEMA TECNICA - Misuratore di portata

Mis. di portata - F Torello

1/2

Codice ogg. virt. / ID interno: 10058/ F146-94

Sublotto 15 (progr. 7418.0000)

Misuratore di portata - Misuratore di portata

Contenuto in : manufatto - pozz. di intercettazione 8

Installato dal : 22/03/2000

Elenco impianti a cui appartiene l'installazione :

FONDO SCALA:	l/s	Uscita analogica:	
DN:	150	Correzione:	
PN:			
Scartamento:	295 mm.		
Unità di misura Totalizzazione	mc.	Fiscale:	Si
Unità di misura Visualizzazione	l/s	Bidirezionale:	No
		Allarme Tubo vuoto:	No

PROGRAMMAZIONE:

APPARATO PRIMARIO:

Marca:	YOKOGAWA	Numero di serie	21W2333445
Modello:	SE215EJ		
Protezione Primario	IP67	Rivestimento interno :	PFA
DN Flangiatura:		Elettrodi :	STAINLESS STEEL
Tipo flangiatura:		Coefficiente :	0.9601
Portata nominale:	mc/h	Coefficiente B :	

Proprietà dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino
SUFFIX -AD2C-LN3 - Pressione 2 MPa - Stile S1

APPARATO SECONDARIO:

Marca:	YOKOGAWA	Sigla / Matricola:	21W104065 003 /	Principio:	Elettromagnetico
Modello:	ADMAG SE14	Data di collaudo:		Alimentazione	24 VDC
Protezione Secondario:	IP67	Contatore digitale dx-sx:			
Absorbimento:	A	Contatore digitale sx-dx:			
Potenza assorbita:	W	Contatore digitale:			

Proprietà dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino
SUFFIX -JDH2-D13 /L4/A

ULTIMA VERIFICA VOLUMETRICA ESEGUITA IL: 03/07/2008 Errore: 2.00 % su un massimo di: ± 3.00 %

Note: Il misuratore di portata viene utilizzato per la contabilizzazione tramite periodiche letture manuali del valore totalizzato. Attualmente non è collegato al TLCC

Ultimi controlli o interventi programmati eseguiti sull'oggetto, sul manufatto o sugli impianti di appartenenza durante il periodo di installazione

Data del controllo	Codice del controllo	Cod. attività periodica	Controllo	Squadra
3/07/2008	3104		Verifica volumetrica	Versari Vanes - Gardelli Vidmer
5/06/2008	3027	116	Controllo precisione mediante confronto con strumento campione ed eventuale taratura	Versari Vanes - Gardelli Vidmer
24/10/2006	2522	41	Controllo installazioni	Squadra AGRISALD
5/09/2006	2565		Verifica volumetrica a seguito di precedente negativa (anomalia 8046)	Versari Vanes - Gardelli Vidmer

SCHEMA TECNICA - Misuratore di portata*Mis. di portata - F Torello*

2/2

12/06/2006	2429	116	Controllo precisione mediante confronto con strumento campione ed eventuale taratura	Callegari Mauro
------------	------	-----	--	-----------------

Ultime anomalie rilevate sull'oggetto durante il periodo di installazione

Data rilievo	Descrizione anomalia e Note relativa	Descrizione intervento e Note relative	Risolta in data
05/06/2008	Da verifica volumetrica rilevato un errore pari a +5.61% su un massimo di +- 3.96% Rieseguire la verifica volumetrica utilizzando il misuratore di portata magnetico a Gualdicciolo (dopo aver verificato la chiusura della linea derivata intermedia - sentire con Forcellini)	Rieseguiti controlli - Ore uomo inserite nei controlli (Controllo 3104) Rieseguire verifica volumetrica	17/07/2008
05/09/2006	Rilevato un errore nella verifica volumetrica maggiore del massimo consentito dopo seconda verifica (+6.6 % su +-4.00%)	Da non riparare perchè Il misuratore è di proprietà dell'Azienda di S.Marino ch	
12/06/2006	Rilevato un errore maggiore del massimo consentito (+5.84% su +- 3.95%)	Rieseguita la verifica volumetrica (controllo n. 2565) Rifare la verifica volumetrica	05/09/2006

Ultime anomalie rilevate sul manufatto in cui è contenuto l'oggetto durante il periodo di installazione

Data rilievo	Descrizione anomalia e Note relative	Descrizione intervento e Note relative	Risolta in data
14/10/2008	Mancano i V57 e V60, sul posto ci sono i pali (chiedere a Pondi)	Da non riparare perchè	
23/02/2005	Occorrono gli adesivi , appena realizzati verrà assegnata l'anomalia. Il cls della coppella si sta sgretolando, occorre un intervento di recupero.	Anomalia già sistemata Eseguita stuccatura	19/01/2006

ALLEGATO N° 3

VOLUMI E REQUISITI DI FORNITURA:

Mesi	Fornitura media (l/s)	Portata Minima (*) (l/s)	Portata Massima (*) (l/s)	Livello Serbatoioi Torello/Gualdicciolo
Gennaio	15	0	20	Gestione Utente
Febbraio	15	0	20	Gestione Utente
Marzo	15	0	20	Gestione Utente
Aprile	15	0	20	Gestione Utente
Maggio	40	0	45	Gestione Utente
Giugno	40	0	45	Gestione Utente
Luglio	40	0	45	Gestione Utente
Agosto	40	0	45	Gestione Utente
Settembre	40	0	45	Gestione Utente
Ottobre	40	0	45	Gestione Utente
Novembre	15	0	20	Gestione Utente
Dicembre	15	0	20	Gestione Utente

(*) - Gestione Portata in carico all'Utente

ALLEGATO N° 4

ELENCO PUNTI DI CAMPIONAMENTO:

Denominazione	Proprietà	N° Punto di Campionamento
Serbatoio di Torello	Repubblica San Marino	48 (*)
Serbatoio di Gualdicciolo	Repubblica San Marino	48/A (**)

(*) - Qualora la consegna avvenga a Torello

(**) - Qualora la consegna avvenga a Gualdicciolo

ALLEGATO N° 5

Tipologia di intervento

1. Manutenzione ordinaria

E' costituita dalle manutenzioni e riparazioni sostenute per mantenere in efficienza gli impianti onde garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie e per porre riparo a guasti e rotture.

Tali costi rappresentano le spese di natura ricorrente che si sostengono per:

- pulizie
- verniciature
- riparazioni ordinarie
- sostituzioni di parti deteriorate dall'uso

e cioè spese che servono per mantenere gli impianti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute.

2. Manutenzioni straordinarie, ampliamenti, miglioramenti e investimenti

Sono costituite da:

- costi che comportano un aumento significativo e tangibile della produttività o di vita utile del cespite
- costi rivolti all'ampliamento ed ammodernamento e/o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione che si traducono in un suo aumento di sicurezza e/o di vita utile.
- costi sostenuti per le sostituzioni di una immobilizzazione materiale
- costi sostenuti per la sostituzione di una parte soltanto della stessa.

Tali costi rappresentano le spese di natura straordinaria che si sostengono per:

- sostituzioni di tratte di condotta superiori a 6 mt. lineari
- interventi di messa in sicurezza delle condotte idriche e dei manufatti facenti parte degli impianti
- sostituzioni di apparecchiature idrauliche elettriche ed elettroniche e/o di parti delle stesse
- acquisizione di apparecchiature specialistiche onde evitare e/o attenuare disservizi di erogazione.



Approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Virginio Merola

Il Direttore

f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

22 settembre 2014

Il Direttore

f.to Ing. Vito Belladonna